

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza n. 8/2021/EL depositata in data 26/07/2021

RICORSO: per l'annullamento della deliberazione n. 50/2021, deposita il 24 marzo 2021, emessa dalla Sezione regionale di controllo della Calabria della Corte dei conti, con la quale la Sezione di controllo territoriale ha deciso denegato l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Bisignano.

RICORRENTE:

Comune di Bisignano, in persona del Sindaco *pro tempore*.

RESISTENTI:

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Calabria, Procura generale della Corte dei conti, Ministero dell'Interno - Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, Prefettura di Cosenza, Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

QUESTIONE RISOLTA: le risorse straordinarie riconosciute agli enti locali per gli anni 2021/2022, ai sensi dell'art. 53, c. 1, del d.l. n. 104/2020 e dell'art. 1, c. 775, della l. n. 178/2020, in ordine alla costituzione di un fondo di sostegno dei comuni in *deficit* strutturale, devono ritenersi giustificate dal fatto che, in attesa di approvazione del piano, gli enti procedono a dare esecuzione provvisoria al piano di riequilibrio, tuttavia la loro conferma non può prescindere da un giudizio positivo sulla reale idoneità del piano a conseguire gli obiettivi prefissati.

Riferimenti normativi: *Cost.*: art. 100; art. 103; *c.g.c.*: art. 11, c. 6, lett. a); *L. n. 178/2020*: art. 1, c. 775; *L. n. 104/2020*: art. 53, c. 1; *D.L. n. 18/2020*: art. 85, c. 3; *D.L. n. 162/2019*: art. 39-ter; art. 39-quater; *D.Lgs. n. 149/2011*: art. 6, c. 2; *L. n. 266/2005*: art. 1, c. 168; *D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)*: art. 148-bis; art. 253-bis; art. 243-quater.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis SS.RR.*, sent. n. 19/2017/EL; sent. n. 15/2019/EL; sent. n. 34/2015/EL; **SEZ. AUT.**, del. n. 32/2015/INPR; **Corte cost.**, sent. n. 80/2021; sent. n. 4/2020; sent. n. 18/2019; sent. n. 228/2017.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nel rigettare il ricorso del comune ricorrente, le Sezioni riunite hanno preliminarmente ribadito che il principio di diritto secondo cui <<La Corte costituzionale, con la sentenza n. 18/2019, ha affermato...che le deliberazioni di controllo sulla legittimità dei bilanci e delle gestioni finanziarie a rischio di dissesto presentano caratteri, quali la forma di sentenza (articolata in motivazione in diritto e dispositivo), la sottoposizione alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite in speciale composizione, oltre all'attitudine a fare stato tra le parti decorsi i termini di impugnazione, che "determinano un'integrazione della funzione giurisdizionale e di quella di controllo, geneticamente riconducibile al dettato costituzionale (artt. 100 e 103 Cost.) in materia di contabilità pubblica". [Omissis...] Ne viene pertanto che nei confronti della Sezione regionale di controllo chiamata a pronunciarsi sul piano di riequilibrio...non sono configurabili né obblighi

partecipativi previsti dalla legge sul procedimento amministrativo quali il preavviso di rigetto, né obblighi collaborativi previsti da altre tipologie di controllo se non quelli imposti dal contraddittorio con l'ente controllato. Questi ultimi del resto appaiono pienamente rispettati, viste le richieste istruttorie formulate dalla Sezione e le repliche trasmesse in risposta dall'ente che trovano riscontro nella deliberazione impugnata. ...Non risulta parimenti configurabile nei confronti della Sezione regionale l'ulteriore obbligo di richiedere misure correttive prima della pronuncia definitiva di diniego, non previste nella procedura di approvazione del piano di riequilibrio>>. Per quanto attiene al merito, il Collegio decidente ha sottolineato che <<la sottostima del FCDE, ammessa dallo stesso ricorrente nella misura stimata dalla Sezione regionale, deriva dall'errata determinazione del risultato di amministrazione...a seguito del riaccertamento straordinario dei residui e che quindi non è stato considerato nel maggior disavanzo...sottoposto al ripiano trentennale a norma di legge>>, a nulla valendo le lagnanze dell'ente locale ricorrente relative alle risorse straordinarie allo stesso riconosciute, ai sensi dell'art. 53, c. 1, del d.l. n. 104/2020 e dall'art. 1, c. 775, della l. n. 178/2020, atteso che <<quello previsto dall'art. 53, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 è un contributo eccezionale destinato agli enti con il piano in corso di esecuzione per sopperire al verosimile rallentamento del programma di recupero determinato dagli effetti della pandemia in contesti socio-economici già in difficoltà. Il che presuppone l'approvazione del piano che ne abbia attestato la potenziale idoneità a conseguire gli obiettivi di risanamento prefissati e che, appunto, potrebbero essere pregiudicati, ad esempio, per un calo delle entrate tributarie o per la sospensione del prelievo fiscale nel periodo della pandemia. L'estensione del contributo agli enti in attesa di approvazione del piano, operato dall'1, comma 775, della legge n. 178/2020, deve ritenersi giustificata dal fatto che, nelle more dell'approvazione stessa, gli enti procedono a dare esecuzione provvisoria al piano di riequilibrio, ma la sua conferma non può prescindere da un giudizio positivo sulla reale idoneità del piano a conseguire gli obiettivi prefissati che, in questo caso, non è possibile ammettere>>.

ABSTRACT

Respingendo il ricorso presentato dall'autorità comunale ricorrente, le Sezioni riunite hanno ritenuto conforme alla legge la denegata approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, resa dalla Sezione di controllo territorialmente competente, sulla base del giudizio concernente tanto l'inesatta determinazione della massa passiva, quanto l'inattendibilità delle misure di ripiano prefissate, dati il mancato conseguimento degli obiettivi intermedi, nonché la sottostima del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo contenzioso ed, infine, la mancata ricostituzione dei fondi vincolati, che ne hanno determinato la scarsa chiarezza.

In via preliminare, il Supremo Consesso di contabilità ha ribadito che il controllo sui piani di riequilibrio pluriennali deve estrinsecarsi nell'ottica di una prospettiva dinamica e non statica e che tale valutazione non costituisce un'attività amministrativa di matrice "collaborativa", in quanto <<Si tratta di un controllo che, proprio perché preposto alla salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, abbandona la forma collaborativa propria di altre funzioni affidate alla Corte dei conti. Esso infatti è destinato a concludersi, non con una mera raccomandazione volta a stimolare processi di autocorrezione, ma con una pronuncia di accertamento che può comportare effetti potenzialmente lesivi della posizione dell'ente controllato (blocco dei programmi di spesa, accertamento delle condizioni di dissesto, diniego dell'approvazione del piano di riequilibrio) e che, come tale, è passibile di ricorso giurisdizionale alle Sezioni riunite in speciale composizione>>.

Non essendo, quindi, stati conseguiti gli obiettivi intermedi ed essendo stato constatato non attendibile la ricostruzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui scopo consiste nell'ostacolare l'irregolare

circostanza che entrate di dubbia o difficile riscossione siano impiegate per finanziarie spese esigibili, con conseguente rischio per gli equilibri di bilancio, il Collegio giudicante ha concluso, in ordine al fondo previsto dalla legislazione d'emergenza da COVID-19 e relativo al sostegno dei comuni in deficit strutturale (arrt. 53, c. 1, del d.l. n. 104/2020 e 1, c. 775, della l. n. 178/2020), che <<La sottostima della massa passiva che cela un disavanzo più ingente di quello risultante dagli atti del piano di riequilibrio, la produzione di ulteriori disavanzi che richiedono nuovi e ingenti sforzi nel reperimento di altre risorse e, infine, la scarsissima capacità di realizzazione delle entrate, imputabile a carenze strutturali e non solo legate agli effetti economici della pandemia, fanno sì...che il contributo in parola non possa in ogni caso considerarsi rilevante o decisivo ai fini del conseguimento dello stabile riequilibrio del Comune>>.